



CT. 5459/17 Cop

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO – Sez. LAVORO**

Ricorso in appello

Per il **MINISTERO DELLA DIFESA** (C.F. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso **dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno**, presso cui *ope legis* domicilia al Corso Vittorio Emanuele 58 (C.F. 95009570656, - P.E.C.: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it - FAX 089 2586940)

Appellante

Contro

VIRGILI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avv. Rizzo Antonio, giusto mandato in atti

Appellato

per la riforma ed avverso

la sentenza n. 2106/2019 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – nella persona della Dott.ssa Petrosino resa in relazione alla causa iscritta al N.R.G. 5296/2017, pronunciata in data 09/10/2019 e **notificata il 09.12.2019**

FATTO

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla 3° Area funzionale, fascia retributiva F4, ma “esterno” al Dicastero perché impiegato in posizione di “comando” presso il M.I.U.R. (Ufficio scolastico regionale per la Campania - Salerno dal 01.07.2014), avendo partecipato alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva d'appartenenza “F4” alla “F5”, per n. 69 posti, ed essendo risultato in posizione non utile nella graduatoria di merito, ha adito il Tribunale del lavoro di Salerno lamentando un “...*comportamento illegittimo e discriminatorio dell'Amministrazione nei suoi confronti...*”.

Il ricorrente ha sostenuto che, in sede di verifica dei titoli da lui posseduti, la competente Commissione di verifica lo avrebbe penalizzato illegittimamente, con una decurtazione pari a punti 45,5, poiché la valutazione della prestazione professionale da lui dichiarata non era conforme a quanto indicato nel bando, all'art. 9, comma 12.

La vertenza attiene agli “Sviluppi economici del personale civile all'interno delle rispettive Aree funzionali – anno 2016” ed è relativa, in particolare, alla valorizzazione



della “Valutazione della prestazione professionale” per la quale il bando (pubblicato in data 31.10.2016 ed in recepimento dei contenuti dell’Accordo Integrativo stipulato con le OO.SS. nazionali) stabiliva che si dovesse “fare riferimento a quanto indicato nelle determinazioni del Sottosegretario di Stato in data 13.02.2015 per l’anno 2014 e, in data 04.12.2015 per l’anno 2015, considerando la prestazione migliore tra quella resa nell’anno 2014 e quella resa nell’anno 2015, attribuita in base ai coefficienti riportati negli allegati “A”, “B” e “C” al presente bando”.

Ora, in sede di verifica dei titoli, la Commissione per la 3^a Area, in ossequio a quanto stabilito e reso noto mediante la relazione allegata alle graduatorie provvisorie, ha decurtato al Sig. Virgili 45,5 punti (ossia il valore che Egli aveva attribuito a sé stesso per il titolo “Valutazione professionale”) motivando così tale decisione: “... *La valutazione della prestazione professionale dichiarata (dall’interessato) non è conforme a quanto indicato nel bando all’art. 9, comma 12. Pertanto, il punteggio da attribuire è pari a 66 punti anziché 111,50 punti*”.

Conseguentemente, il punteggio complessivo ottenuto dal Sig. Virgili non è risultato utile per il suo inserimento nella graduatoria dei vincitori, risultando, in via residuale, negli “elenchi dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili”, essendosi posizionato al 319° posto della graduatoria.

Con l’impugnata sentenza n. 2106/2019, il Giudice del lavoro ha accolto la domanda giudiziale proposta dal ricorrente “*accertando e dichiarando il diritto del Sig. VIRGILI alla progressione economica all’interno dell’Area III dalla fascia F4 alla fascia F5, con decorrenza 01.01.2016 e condannando Dicastero ad inquadrare il ricorrente nella fascia retributiva F5 a decorrere dalla predetta data e a corrispondere le differenze economiche e contributive spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo*”.

Avverso la succitata sentenza, in quanto ingiusta ed erronea, l’Amministrazione in epigrafe, *ut supra* rappresentata e difesa, propone appello per il seguente

MOTIVO

- ***Erroneità della decisione sul punto della attribuzione del punteggio per la valutazione della prestazione professionale. Errata valutazione dei fatti oggetto di causa. Mancanza ovvero insufficienza e illogicità della motivazione. Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.***

Al riguardo, si ritiene che le conclusioni a cui è giunto il Giudice adito siano frutto di travisamento dei fatti e della prova.



Indice di tale travisamento è, innanzitutto, la circostanza che il Giudicante ha ritenuto che “... la valutazione della prestazione professionale, quale uno dei titoli di valutazione della procedura, mediante il richiamo alle determinazioni del Sottosegretario di Stato per l'anno 2014 e 2015, reca con sé l'impossibilità di attribuire alcun punteggio per i soggetti comandati presso altre amministrazioni negli anni predetti, non avendo gli stessi partecipato alla realizzazione di progetti per il Ministero della Difesa ... ” (pag. 22 della sentenza).

Tale affermazione, non corrisponde alla realtà dei fatti: invero, nella procedura di specie, la mancanza di un sistema di valutazione del personale per gli anni 2014 e 2015 ha inciso negativamente sui contenuti sostanziali dei titoli “Valutazione della prestazione professionale” di tutti i candidati, e tale mancanza non può, in alcun modo, ritenersi surrogabile da dichiarazioni/valutazioni formulate dagli stessi concorrenti, come è invece paradossalmente avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, nel rapporto tra Amministrazione datrice di lavoro/procedente e singolo dipendente/candidato, l'eventuale mancanza di titoli attributivi di punteggio non ha potuto, di certo, trovare un correttivo nell'attività di integrazione elaborata e prodotta dal candidato di turno. Ciò in quanto, com'è evidente, la procedura selettiva in questione, in ossequio ai principi di imparzialità e *par condicio*, non ha potuto prevedere un trattamento di favore per quei candidati che erano deficitari di valutazioni (sia da parte del Ministero della Difesa che da parte delle altre Amministrazioni), tale da dilatare le regole opportunamente ferree del bando (*lex specialis*).

Peraltro, non può nemmeno revocarsi in dubbio che il Sottosegretario non avrebbe potuto esprimere un atto di indirizzo nei confronti di coloro che, ancorché “nominalmente” dipendenti della Difesa, erano in realtà in servizio presso altre pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, subordinati alle regole caratterizzanti il nuovo ambiente di lavoro.

A ben guardare, la regola posta dall'art. 9, comma 12, del bando in questione ha espresso la volontà dell'Amministrazione di valutare la prestazione professionale secondo un paradigma collaudato nel proprio ambito, **attesa la suddetta mancanza di un vero e proprio sistema di valutazione della performance, adottato solo nel corso dell'anno 2016, ma utilizzato per le progressioni economiche successive**, ossia a decorrere dal anno 2017 in poi.

Si soggiunge che la questione della valutazione del titolo “prestazione professionale” in relazione alle direttive espresse dal Sottosegretario di Stato sulle progressioni economiche 2016, è passata recentemente al vaglio del Tribunale di Roma (sezione



lavoro) che, con sentenza n. 4439/2018, ha riconosciuto la “condotta” dell’Amministrazione (identica a quella oggetto del presente giudizio) “**ragionevole e conforme al bando**”.

Orbene, alla luce di quanto precisato, risulta evidente l’erroneità dell’affermazione resa dal Tribunale di Salerno secondo cui, nel caso di specie, “... è stata decretata una formale “esclusione” dei candidati/comandati, il cui titolo è stato ritenuto non conforme alle prescrizioni del bando” (pag. 23 e ss. della sentenza). Infatti, per tale evenienza, il bando non ha previsto una estromissione del candidato, e ciò che il Giudice di Salerno ha definito “esclusione” deve, in realtà, considerarsi migrazione del candidato Virgili (cui erano stati decurtati i 45,5 punti relativi al titolo in esame) nell’elenco dei non destinatari della fascia retributiva superiore.

Alla luce di ciò, anche l’ulteriore assunto del Giudice di prime cure secondo cui, la situazione di fatto del Virgili relativa alle progressioni economiche per l’anno 2016 è “*pienamente sovrapponibile*” a quella dell’anno 2017, in cui il medesimo “... ha poi superato la selezione per la progressione di cui si discorre ... –in forza di un successivo bando– proprio attraverso la valutazione della prestazione professionale operata dal MIUR, ossia dall’Ente presso il quale era ancora in comando ...” (pag. 24 e ss. della sentenza) è priva di pregio. Infatti, dette situazioni di fatto non sono sovrapponibili perché, come detto, solo a partire dall’anno 2017, essendo entrato a regime il sistema di valutazione *de quo*, è stato possibile attribuire ai candidati il relativo punteggio secondo modalità rispettose della *par condicio*; nel caso di specie, invece, nell’anno 2016 l’interessato, nonostante il divieto del bando, si è auto-attribuito il punteggio per la “Valutazione professionale”, indicando il punteggio massimo di 50 punti ottenuto dal calcolo – da lui stesso formulato – tra un coefficiente prodotto (tardivamente) dal M.I.U.R. in data 23.12.2016 (relativo all’anno 2015), “riproporzionato” (non è chiaro con quali modalità) ai valori attribuiti al Ministero della Difesa.

Le risultanze di tale calcolo, proveniente dallo stesso candidato, non possono essere accettate, in quanto determinano una situazione paradossale nei rapporti con gli altri candidati, i quali si sono attenuti alle prescrizioni del bando, secondo le quali il punteggio per la valutazione professionale andava calcolato in base ai punteggi migliori ottenuti negli anni 2014 e 2015.

Nel caso di specie, le risultanze relative all’anno 2014 non sono mai state indicate dal ricorrente in primo grado.



Tali deduzioni sono idonee a disvelare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, in ultima analisi, favorisce arbitrariamente e in dispregio delle regole concorsuali, un singolo dipendente rispetto all'insieme dei candidati che hanno partecipato al bando nel rispetto delle regole poste, che facevano riferimento ad un chiaro e preciso computo dei risultati ottenuti e non ad una singola valutazione, estrapolata dal contesto dal quale era tratta ed assurda a dato assoluto ed incontestabile al fine di conseguire l'automatica attribuzione del punteggio massimo.

Inoltre, va anche considerato che la stessa attestazione relativa all'anno 2015 non appare idonea a configurare un titolo valutabile ai sensi del bando in esame, in quanto non viene chiarito in base a quale scala di valori è stata predisposta la scheda di valutazione del ricorrente da parte della diversa Amministrazione MIUR, ed in base a quali regole e criteri logici il ricorrente abbia ritenuto di poter assimilare tale rendimento a un coefficiente tale da ottenere il massimo punteggio per la valutazione professionale in esame (si cfr. Sent. Trib. Roma citata)

Anche *in parte qua*, dunque, risulta assertiva la motivazione del Giudicante laddove reputa, *sic et simpliciter*, che i punteggi dei diversi Ministeri siano assimilabili, pur essendo stati gli stessi prodotti per essere corrispondenti a coefficienti e parametri non analoghi.

Pertanto, ai fini del novellato art 342 c.p.c. primo comma, si evidenzia che :

la sentenza non è corretta e va totalmente riformata in quanto la valutazione della prestazione professionale prodotta dal candidato non è idonea a che venga attribuito allo stesso il punteggio per cui è causa e la conseguente vittoria del bando di gara di cui in narrativa.

PQM

In accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza n. 2106/2019 del Tribunale di Salerno, voglia l'adita Corte D'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, rigettare il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, filiformemente alle censure di cui al presente gravame, confermare che il dipendente Virgili non risultava in posizione utile nella graduatoria di merito nella procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva d'appartenenza "F4" alla "F5".

Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Salerno, li 08/01/2019

Antonio Coppola
Procuratore dello Stato